



**COMUNE DI BARDONECCHIA**  
Regione Piemonte  
Provincia di Torino

P.za de Gasperi 1 – 10052 Bardonecchia – tel. 0122 909911 – fax 0122 96084

**COMUNE DI BARDONECCHIA**  
**COMUNITA' MONTANA ALTA VAL SUSA**

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER LA TUTELA**  
**DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO**  
**(L. 447/95 Art. 6 comma 1 lettera e**  
**L.R. 52/2000 Art. 5 comma 5)**

Approvato con D.C.C. n. 47 del 30.11.2009

## INDICE

<b>TITOLO 1 - GENERALITA'</b> .....	<b>5</b>
ARTICOLO 1 - OGGETTO .....	5
ARTICOLO 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE .....	5
ARTICOLO 3 - COMPETENZE COMUNALI .....	5
ARTICOLO 4 - DEFINIZIONI.....	6
ARTICOLO 5 - ESCLUSIONI .....	7
<b>TITOLO 2 - LIMITI</b> .....	<b>8</b>
ARTICOLO 6 – CLASSI ACUSTICHE.....	8
ARTICOLO 7 - VALORI LIMITE.....	9
ARTICOLO 8 - ZONE “ACUSTICAMENTE PARTICOLARI” .....	11
ARTICOLO 9 – LIMITI DELLE FASCE DI PERTINENZA DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO FERROVIARIO.....	12
ARTICOLO 10 – LIMITI DELLE FASCE DI PERTINENZA DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRADALE .....	12
ARTICOLO 11 – AREE ADIBITE A SPETTACOLI ED ATTIVITÀ A CARATTERE TEMPORANEO O MOBILE O ALL'APERTO .....	14
<b>TITOLO 3 - SORGENTI SONORE</b> .....	<b>16</b>
ARTICOLO 12 – SORGENTI SONORE GENERICHE.....	16
ARTICOLO 13 – SORGENTI SONORE INDUSTRIALI A CICLO CONTINUO.....	16
ARTICOLO 14 – INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO .....	16
ARTICOLO 15 – SORGENTI CONNESSE CON INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO.....	16
ARTICOLO 16 – SISTEMI DI ALLARME .....	17
ARTICOLO 17 - DEHORS.....	17
ARTICOLO 18 – ATTIVITÀ AGRICOLE, FORESTALI E VENATORIE .....	17
ARTICOLO 19 - CANTIERI EDILI .....	17
ARTICOLO 20 - SORGENTI SONORE INTERNE AD EDIFICI.....	18
ARTICOLO 21 - SORGENTI SONORE LEGATE AD ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE VERDE PRIVATO.....	18
ARTICOLO 22 - SORGENTI SONORE IN LUOGHI DI INTRATTENIMENTO CON IMPIANTI ELETTROACUSTICI PER LA DIFFUSIONE MUSICALE .....	19
ARTICOLO 23 - CONTROLLI E MISURE .....	19
<b>TITOLO 4 - AUTORIZZAZIONI IN DEROGA</b> .....	<b>20</b>
ARTICOLO 24 - ATTIVITÀ IN DEROGA.....	20
ARTICOLO 25 - PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE .....	20
ARTICOLO 26 - AUTORIZZAZIONE IN DEROGA - RICHIESTA .....	21
ARTICOLO 27 - AUTORIZZAZIONE IN DEROGA - RILASCIO .....	21
ARTICOLO 28 - EMERGENZE.....	22
<b>TITOLO 5 - GESTIONE TERRITORIALE - PREMESSI ED AUTORIZZAZIONI</b> .....	<b>23</b>
ARTICOLO 29 – STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI.....	23
ARTICOLO 30 – VALUTAZIONI DI IMPATTO ACUSTICO AMBIENTALE (V.I.A.A.) .....	24
ARTICOLO 31 – VALUTAZIONI DI CLIMA ACUSTICO (V.C.A.) .....	26
ARTICOLO 32 – PERMESSO DI COSTRUZIONE .....	27
<b>TITOLO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE</b> .....	<b>30</b>

ARTICOLO 33 – PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA .....	30
ARTICOLO 34 – REVISIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA .....	30
ARTICOLO 35 – RICHIESTE REVISIONE PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA .....	30
ARTICOLO 36 – VERIFICHE DI COMPATIBILITÀ ACUSTICA.....	30
ARTICOLO 37 – PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO .....	31
ARTICOLO 38 – PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE IMPRESE .....	31
ARTICOLO 39 – PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO COMUNALE.....	32
ARTICOLO 40 – APPROVAZIONE E ATTUAZIONE PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO COMUNALE.....	33

**TITOLO 7 - FUNZIONI, CONTROLLI E SANZIONI .....** 34

ARTICOLO 41 – ESPOSTI E SEGNALAZIONI .....	34
ARTICOLO 42– ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI.....	34
ARTICOLO 43 – SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE .....	34
ARTICOLO 44 – ATTIVITÀ TEMPORANEE .....	34
ARTICOLO 45 - IMPIANTI ELETTROACUSTICI DI PUBBLICI ESERCIZI E DISCOTECHE.....	35
ARTICOLO 46 - VALUTAZIONE DI IMPATTO, CLIMA ACUSTICO, REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI .....	35
ARTICOLO 47 - REGOLAMENTO ACUSTICO .....	35
ARTICOLO 48 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO .....	35

**ALLEGATI**

Progettazione



---

*Microbel s.r.l. \_ C.so Primo Levi, 23b – 10098 Rivoli (TO) – Italy  
Tel. +39 011 9537564 Fax +39 011 9557738 email: info@microbel.it URL www.microbel.it  
Cap.soc. 20.000€ i.v. – P.I. 07520760013 REA 0900347 C.C.I.A.A. Torino 78396/1998*

ing. Enrico Natalini – dott. Ilario Chiola



Comune di Bardonecchia  
Ufficio Tecnico Edilizia Privata ed Urbanistica  
Ing. Francesco Cecchini

## **TITOLO 1 - GENERALITA'**

### **Articolo 1 - Oggetto**

Il presente documento regola le competenze del Comune di Bardonecchia relativamente alla tutela, pianificazione, prevenzione e risanamento ambientale dall'inquinamento acustico, richiamando quanto regolamentato dalla normativa nazionale e regionale in ambito acustico ambientale, senza sostituire in nulla le disposizioni di legge e gli strumenti urbanistici vigenti.

Per argomenti non trattati nel presente documento si deve fare riferimento alla normativa generale che disciplina il settore ed alle disposizioni di altri regolamenti comunali.

Il Regolamento è adottato dal Comune in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera e) della Legge n.447 del 26 Ottobre 1995 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico" e dall'articolo 5, comma 5 della Legge Regionale n.52 del 20 Ottobre 2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico".

Elenco completo della normativa di riferimento è riportata nell'allegato A.

La modifica agli allegati del presente regolamento potrà disporsi con semplice provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Competente.

### **Articolo 2 - Campo di applicazione**

Le indicazioni contenute nel presente documento si applicano al contesto di inquinamento acustico, laddove per inquinamento acustico si intende, come citato all'art.2 della legge quadro, *"l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi."*

Sono esclusi gli ambienti destinati ad attività produttive per le quali vige la normativa di cui al decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 ad eccezione dell'immissione di rumore prodotto da sorgenti sonore esterne ai locali ove hanno luogo le attività produttive.

Ai fini di cui sopra valgono le definizioni indicate dalla Legge quadro n.447, relativi decreti attuativi e L.R. n. 52/2000.

### **Articolo 3 - Competenze comunali**

Ai sensi della Legge Quadro n.447/95 e della Legge Regionale n. 52/2000 sono assegnate alle Amministrazioni comunali le seguenti competenze in ambito di inquinamento acustico:

- a. classificazione del territorio comunale, secondo i criteri specificati dalle regioni;
- b. coordinamento della classificazione acustica con gli strumenti urbanistici già adottati;
- c. predisposizione ed adozione dei piani di risanamento in relazione alla classificazione acustica adottata;
- d. rilevazione e controllo circa le emissioni sonore dei veicoli;
- e. individuazione delle aree che, in virtù del riconoscimento di alto interesse turistico attribuito dalla pianificazione regionale e provinciale, possono essere interessate da particolari limiti acustici;
- f. controllo circa il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, in accordo con quanto stabilito dalle regioni;
- g. adozione di nuovi regolamenti e/o adeguamento di regolamenti comunali esistenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale nella tutela dall'inquinamento acustico;

- h. autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile;
- i. controllo sull'osservanza:
  - delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
  - della disciplina relativa al rumore prodotto da macchine rumorose o da attività svolte all'aperto;
  - della disciplina e delle prescrizione tecniche relative all'attuazione delle competenze dei comuni;
  - della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita secondo le disposizioni in materia di impatto acustico.

## Articolo 4 - Definizioni

**Accostamento critico:** l'accostamento di aree i cui valori di qualità differiscono in misura superiore a 5 dB(A).

**Accostamenti critici rimossi:** accostamenti critici presenti al termine della Fase II che, in seguito ad operazioni di omogeneizzazione (Fase III) sono stati eliminati; determinano delle potenziali criticità acustiche in quanto le attività localizzate nelle aree a classe più alta, essendo interessate da una riduzione critica, devono rispettare limiti di emissione ed immissione più restrittivi di quelli appropriati alle proprie esigenze acustiche.

**Accostamenti critici residui:** accostamenti critici che non è stato possibile eliminare in Fase III (con l'omogeneizzazione) o in Fase IV (con l'inserimento di fasce cuscinetto).

**Area di studio:** l'area di studio rappresenta la porzione di territorio oltre la quale l'azione della componente rumore indotta dall'opera in progetto può essere considerata trascurabile. Nei casi più semplici essa può essere determinata empiricamente dal proponente, mentre in situazioni più complesse si farà riferimento a quanto segue:

*“L'azione della componente rumore è considerata trascurabile quando il massimo rumore immesso dall'opera in progetto risulta conforme ai limiti fissati dal D.P.C.M. 14/11/97 “Valori limite delle sorgenti sonore” e risulta inferiore di almeno 5 dB(A) al valore minimo della rumorosità residua presente nell'area nel periodo di riferimento considerato (diurno o notturno). Il valore minimo della rumorosità residua di un'area è rappresentato dal valore del livello statistico L90 calcolato su base oraria.”*

**Aree a superficie ridotta:** aree con superficie inferiore a 12.000 m<sup>2</sup> e non costituenti un isolato, che determinano processi di omogeneizzazione.

**Attività rumorosa:** attività tale da comportare, durante il suo svolgimento, l'immissione di rumore in ambiente esterno o abitativo tale da arrecare fastidio o disturbo alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento di beni materiali o dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno

**Attività rumorosa a carattere temporaneo:** qualsiasi attività rumorosa il cui svolgimento si esaurisce in periodi temporali limitati o ha luogo in ubicazioni variabili

**Clima Acustico:** le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche.

**Fascia “Cuscinetto”:** parte di territorio non completamente urbanizzata, ricavata da una o più aree in accostamento critico al fine di rimuovere gli accostamenti critici; di norma le fasce cuscinetto sono delimitate da confini paralleli e distanti almeno 50 m.

**Impatto acustico:** alterazioni delle condizioni di clima acustico prodotte dall'inserimento di una nuova attività, infrastruttura o altro

**Requisiti acustici degli edifici:** requisiti stabiliti dal DPCM 5 dicembre 1997 che devono essere rispettati nella progettazione degli elementi degli edifici e dagli impianti tecnologici.

**Ricettore:** qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo o ad attività lavorativa o ricreativa, comprese le relative aree esterne di pertinenza; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici e aree esterne destinate ad attività ricreative e allo svolgimento della vita sociale della

collettività; aree territoriali edificabili già individuate dai piani regolatori generali vigenti alla data di presentazione della documentazione di impatto acustico.

**Sorgenti sonore fisse:** gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali e agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto persone e merci; gli autodromi, le piste motoristiche di prova, le aree adibite ad attività sportive e ricreative

**Sorgenti sonore mobili:** tutte le sorgenti sonore non comprese nella definizione sorgenti sonore fisse.

**Tecnico competente in acustica ambientale:** la figura professionale cui è stato riconosciuto il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, commi 6 e 7 della L. 447/95.

## **Articolo 5 - Esclusioni**

Il presente regolamento non si applica alle problematiche di esposizione a rumore dei lavoratori di cui al d.lgs. 81/2008 e s.m.i., agli aspetti legati al disturbo della quiete pubblica di cui all'articolo 659 del Codice Penale e agli aspetti inerenti la normale tollerabilità di cui all'articolo 844 del Codice Civile.

## TITOLO 2 - LIMITI

### Articolo 6 – Classi acustiche

La *Classificazione Acustica* è basata sulla suddivisione del territorio comunale in zone omogenee, corrispondenti alle sei classi di destinazione d'uso definite nella Tabella A del D.P.C.M. 14/11/1997 ed è approvata dal consiglio comunale, secondo le modalità previste dalla L.R. 52/200.

**Tabella 1- Classi acustiche**

<b>CLASSE I</b> <b>Aree particolarmente protette</b>	Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc
<b>CLASSE II</b> <b>Aree prevalentemente residenziali</b>	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.
<b>CLASSE III</b> <b>Aree di tipo misto</b>	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano di macchine operatrici.
<b>CLASSE IV</b> <b>Aree di intensa attività umana</b>	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali, le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
<b>CLASSE V</b> <b>Aree prevalentemente industriali</b>	Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
<b>CLASSE VI</b> <b>Aree esclusivamente industriali</b>	Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

L'assegnazione della classe acustica durante processo di classificazione avviene in funzione delle succitate caratteristiche, della destinazione d'uso prevista dal PRGC, dalle norme tecniche di attuazione del PRGC e da considerazioni di carattere generale urbanistico-ambientali.

Il processo progettuale del piano di classificazione acustica deve seguire regole specifiche indicate nelle linee guida regionali emesse con DGR 85-3802 e s.m.i.. Deviazioni rispetto a quanto prescritto dalle linee guida devono essere puntualmente giustificate nella relazione tecnico descrittiva accompagnante il piano di classificazione acustica e sono soggette ad approvazione da parte del competente ufficio della Provincia.

Ai fini della precisa identificazione dei confini delle aree, gli elementi di riferimento sono costituiti dagli ambiti territoriali definiti dal P.R.G.C. In caso di dubbi interpretativi specifici dovuti a frazionamenti per operazioni di dissociazione, di omogeneizzazione o di inserimento di fasce cuscinetto si segue il confine catastale.

## Articolo 7 - Valori limite

Ad ognuna delle sei classi acustiche definite dal PCA sono assegnati dei valori limite come specificato dal DPCM 14 novembre 1997.

Sono definite 5 tipologie di limiti:

- Limite assoluto di immissione
- Limite differenziale di immissione
- Limite di emissione
- Limite di attenzione
- Limite di qualità

**Valori limite assoluti di immissione:** *valori massimi che possono essere immessi da una o più sorgenti sonore nell'ambiente esterno o abitativo, misurati in prossimità dei ricettori.*

**Tabella 2 – Valori limite assoluti di immissione [Leq in dB(A)]**

Classi acustiche	Tempi di riferimento	
	Diurno (06:00 – 22:00)	Notturmo (22:00 – 06:00)
I	50	40
II	55	45
III	60	50
IV	65	55
V	70	60
VI	70	70

**Valori limite differenziali di immissione:** *valori massimi delle differenze tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti sonore attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva). Tale limite è indipendente dalla classe acustica.*

**Tabella 3 – Valori limite differenziali di immissione [dB(A)]**

Tempi di riferimento	
Diurno (06:00 – 22:00)	Notturmo (22:00 – 06:00)
5	3

I valori limite differenziali di immissione **non si applicano** nei seguenti casi:

- Nelle aree classificate in classe VI
- Impianti a ciclo continuo ai sensi dell'art.2 D.M. 11 dicembre 1996, esistenti alla data del 19 marzo 1997 e rispettanti i valori assoluti di immissione (nei limiti interpretativi della Circ. Min. Amb. 6/2004)
- Per la rumorosità prodotta da infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime
- Per la rumorosità prodotta da attività e comportamenti non connessi ad esigenze produttive, commerciali e professionali
- Per la rumorosità prodotta da impianti e servizi fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo prodotto all'interno dell'edificio stesso
- Se il rumore ambientale misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) nel periodo diurno e 40 dB(A) nel periodo notturno
- Se il rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A) nel periodo diurno e 45 dB(A) nel periodo notturno

**Valori limite di emissione:** *valori massimi che possono essere emessi da una sorgente sonora, misurati in prossimità della sorgente stessa.*

**Tabella 4 – Valori limite di emissione [Leq in dB(A)]**

Classi acustiche	Tempi di riferimento	
	Diurno (06:00 – 22:00)	Notturmo (22:00 – 06:00)
I	45	35
II	50	40
III	55	45
IV	60	50
V	65	55
VI	65	65

**Valori di attenzione:** *valori che segnalano la presenza di un potenziale rischio per l'ambiente o la salute umana.*

I valori di attenzione sono espressi come livelli equivalenti ponderati "A" riferiti al tempo a lungo termine e possono essere valutati in due differenti maniere sulla base del tempo di misura:

- Se riferiti ad un'ora, sono pari ai valori di immissione incrementati di 10 dB in periodo diurno e 5 dB in periodo notturno

**Tabella 5 – Valori di attenzione ( $T_L$  relativo ad un'ora) [Leq in dB(A)]**

Classi acustiche	Tempi di riferimento	
	Diurno (06:00 – 22:00)	Notturmo (22:00 – 06:00)
I	60	45
II	65	50
III	70	55
IV	75	60
V	80	65
VI	80	75

- Se riferiti ai tempi di riferimento, sono pari ai valori limite di immissione assoluti

**Tabella 6 – Valori di attenzione ( $T_L$  relativo ai tempi di riferimento) [Leq in dB(A)]**

Classi acustiche	Tempi di riferimento	
	Diurno (06:00 – 22:00)	Notturmo (22:00 – 06:00)
I	50	40
II	55	45
III	60	50
IV	65	55
V	70	60
VI	70	70

**Valori di qualità:** valori da conseguire nel tempo con le metodologie e tecnologie di risanamento disponibili al fine di realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge.

**Tabella 7 – Valori di qualità [Leq in dB(A)]**

Classi acustiche	Tempi di riferimento	
	Diurno (06:00 – 22:00)	Notturmo (22:00 – 06:00)
I	47	37
II	52	42
III	57	47
IV	62	52
V	67	57
VI	70	70

### **Articolo 8 - Zone “acusticamente particolari”**

Sul territorio comunale vengono individuate alcune aree che per le loro caratteristiche sono soggette a regole differenti rispetto a quanto prescritto per le sei classi acustiche precedentemente descritte.

Tali aree sono le seguenti:

- Fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto
- Aree adibite a spettacoli a carattere temporaneo o mobile o all'aperto.

Fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto: sono aree di larghezza variabile poste nell'intorno delle infrastrutture di trasporto ed all'interno delle quali, esclusivamente per le immissioni sonore prodotte dall'infrastruttura stessa, non si applicano i limiti definiti dal piano di classificazione acustica bensì quelli indicati dai decreti specifici riportati agli articoli 9 e 10.

Aree adibite a spettacoli a carattere temporaneo o mobile o all'aperto: aree previste dall'articolo 6 comma 1 lettera c) della L.R. n. 52/2000 e definite dal Piano di Classificazione Acustica.

## Articolo 9 – Limiti delle fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto ferroviario

La regolamentazione dell'inquinamento acustico prodotto da traffico ferroviario è dettata dal D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459.

Tale decreto istituisce delle fasce territoriali di pertinenza così strutturate:

**Tabella 8 – Tipologie di fasce di pertinenza**

Tipologia di infrastruttura	Fascia di pertinenza	
	<b>Fascia A</b>	<b>Fascia B</b>
Esistente(*) o di nuova costruzione con velocità di progetto inferiore a 200 km/h	<i>Larghezza di 100m per ciascun lato a partire dalla mezzeria del binario più esterno</i>	<i>Larghezza di 150m per ciascun lato esternamente alla fascia A</i>
Di nuova costruzione con velocità di progetto superiore a 200 km/h	<i>Larghezza di 250m per ciascun lato a partire dalla mezzeria del binario più esterno</i>	

(\*) alla data di entrata in vigore del DPR 459

L'ampiezza della fascia di pertinenza è conteggiata a partire dalla mezzeria dei binari esterni. All'interno di tali fasce territoriali valgono i seguenti limiti assoluti di immissione in funzione della tipologia di ricettore

**Tabella 9 – Limiti entro le fasce di pertinenza ferroviarie**

Tipologia ricettore	Leq diurno [dB(A)]	Leq notturno [dB(A)]
Scuole	50	-
Ospedali, case di cura e case di riposo	50	40
Altri ricettori fascia A	70	60
Altri ricettori fascia B	65	55
Altri ricettori con infrastrutture di nuova costruzione con velocità di progetto > 200 km/h	65	55

## Articolo 10 – Limiti delle fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto stradale

La regolamentazione dell'inquinamento acustico prodotto da traffico veicolare è riportata dal DPR n. 142 del 30 marzo 2004.

Tale decreto istituisce delle fasce territoriali di pertinenza la cui ampiezza è funzione della tipologia di infrastruttura a partire dal confine stradale inteso come "limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato"

Per le strade di nuova costruzione i limiti sono definiti dalla seguente tabella:

**Tabella 10 – Strade di nuova costruzione**  
**Limiti all'interno delle fasce di pertinenza stradale secondo d.P.R. 142/2004**

Tipo di strada (ex codice della strada)	Sottotipo di strada (secondo norme CNR 1980)	Ampiezza fascia (m)	Limiti per scuole**, ospedali, case di cura e di riposo [dB(A)]		Limiti per altri ricettori [dB(A)]	
			Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
A		250	50	40	65	55
B		250	50	40	65	55
C	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D		100	50	40	65	55
E		30	50	40	60**	50**
F		30	50	40	60**	50**

\* per le scuole vale il solo limite diurno

\*\*Nel caso in cui la fascia di pertinenza si sovrapponga ad aree con classificazione acustica che presentano limiti più elevati, in tali aree si applicano questi ultimi

Nel caso in cui vengano realizzate nuove strade il Comune dovrà, laddove di sua competenza, altresì assegnare una categoria fra quelle sopra descritte.

Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture affiancate ad una già esistente, la fascia di pertinenza acustica è calcolata dal confine stradale dell'infrastruttura esistente.

Per le strade esistenti i limiti sono definiti dalla seguente tabella:

**Tabella 11– Strade esistenti**  
**Limiti all'interno delle fasce di pertinenza stradale secondo d.P.R. 142/2004**

Tipo di strada (secondo Codice della Strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo Norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza a fascia di pertinenza [m]	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno [dB(A)]	Notturmo [dB(A)]	Diurno [dB(A)]	Notturmo [dB(A)]
A – autostrada	-	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B – extraurbana principale	-	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55

Tipo di strada (secondo Codice della Strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo Norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezz a fascia di pertinenz a [m]	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno [dB(A)]	Notturmo [dB(A)]	Diurno [dB(A)]	Notturmo [dB(A)]
C – extraurbana secondaria	Ca (strada a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D – urbana di scorrimento e penetrazione	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere	-	30	50	40	60**	50**
F – locale	-	30	50	40	60**	50**

\* per le scuole vale il solo limite diurno

\*\*Nel caso in cui la fascia di pertinenza si sovrapponga ad aree con classificazione acustica che presentano limiti più elevati si applicano questi ultimi

### Articolo 11 – Aree adibite a spettacoli ed attività a carattere temporaneo o mobile o all'aperto

Si definisce a **carattere temporaneo** qualunque attività che si svolga in periodi temporali limitati e/o legati ad ubicazioni variabili.

Le principali attività riconducibili alla suddetta tipologia sono (elenco non esaustivo):

- a. Attività musicali all'aperto
- b. Luna park o circhi
- c. Feste popolari, patronali effettuate all'aperto
- d. Manifestazioni sportive effettuate al di fuori di impianti sportivi
- e. Mercati e vendite ambulanti
- f. Spettacoli pirotecnici
- g. Manifestazioni politiche o religiose effettuate all'aperto
- h. Annunci sonori effettuati con automezzi circolanti
- i. Cantieri edili, stradali ed assimilabili

Le attività rientranti fra quelle sopra elencate e che prevedono superamenti dei limiti normativi delle proprie emissioni sonore, possono essere svolte richiedendo un'autorizzazione in

deroga ai limiti previsti dalla classificazione acustica (si veda il modello allegato al presente regolamento).

La deroga autorizza, regolamentandolo, il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, ma non esime il richiedente dal possesso di eventuali altre autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività.

Le attività in deroga che si svolgono nelle vicinanze di scuole devono preferenzialmente avere luogo in orari non corrispondenti agli orari di lezione.

### **TITOLO 3 - SORGENTI SONORE**

#### **Articolo 12 – Sorgenti sonore generiche**

Qualunque sorgente sonora fissa attiva sul territorio comunale deve rispettare i limiti previsti dal *D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"* e riportati all'articolo 7, secondo il piano di classificazione acustica del territorio comunale.

Al fine di prevenire forme di inquinamento acustico, compatibilmente a quanto previsto dalle NTA del PRGC, non è consentito l'insediamento di nuove realtà produttive all'interno di aree inserite in classe I e II.

#### **Articolo 13 – Sorgenti sonore industriali a ciclo continuo**

Gli impianti a ciclo continuo esistenti al 17 marzo 1997, inclusi quelli in classi acustiche differenti dalla VI, non sono soggetti al limite differenziale di immissione se rispettano il limite assoluto di immissione.

Gli impianti a ciclo continuo di nuovo insediamento devono essere inseriti solo nelle classi acustiche V o VI e sono soggetti al rispetto del limite di immissione differenziale.

Si definiscono impianti a ciclo continuo:

- quelli di cui non è possibile interrompere l'attività senza provocare danni agli impianti stessi, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o per necessità di continuità finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;
- quelli il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norme di legge, sulle ventiquattro ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione.

#### **Articolo 14 – Infrastrutture di trasporto**

Le immissioni sonore prodotte da infrastrutture di trasporto sono soggette a specifici limiti definiti da appositi decreti. Tali limiti si applicano all'interno delle cosiddette fasce di pertinenza la cui larghezza è stabilita in tali decreti (vedi articoli 9 e 10)

All'esterno delle fasce di pertinenza le emissioni sonore prodotte dalle infrastrutture di trasporto concorrono ai livelli di rumorosità ambientali i cui limiti sono dettati dalla classificazione acustica comunale.

#### **Articolo 15 – Sorgenti connesse con infrastrutture di trasporto**

Rientrano in questa categoria sorgenti sonore non strettamente costituenti l'infrastruttura di trasporto ma che possono originare disturbo, quali:

- Dossi artificiali
- Pavimentazioni specifiche costituenti passaggi pedonali o aree protette
- Imperfezioni o danni al manto stradale
- Tombini, grate, caditoie o elementi simili.
- Dispositivi acustici dei passaggi a livello
- Diffusori acustici per avvisi al servizio presso stazioni ferroviarie, scali ferroviari o stazioni di autobus
- Posizionamento delle fermate di automezzi di linea
- Accensioni o manovre di autobus nelle aree di deposito

In assenza di regolamentazione specifica è fatto obbligo alle società o enti gestori (eventualmente il comune in caso di competenza comunale) di attivare tutte le possibili soluzioni tecniche o procedurali al fine di ridurre il disturbo verso terzi.

### **Articolo 16 – Sistemi di allarme**

I sistemi di allarme legati alla segnalazione di eventi eccezionali finalizzati ad avvertire la popolazione o i sistemi indicanti servizi di emergenza (ambulanze, polizia urbana, ....) non sono soggetti ad alcun limite.

I sistemi di allarme antifurto di qualunque tipologia non sono soggetti ai limiti della classificazione acustica (né limiti assoluti né limiti differenziali) ma non devono avere funzionamento continuo.

L'emissione sonora dovrà avere caratteristiche temporali conformi a quanto specificato nel "Regolamento di Polizia Urbana".

### **Articolo 17 - Dehors**

Gli spazi esterni di locali pubblici comunque disciplinati a livello comunale, sono autorizzati in deroga ai limiti del piano di classificazione acustica, laddove privi di sistemi di diffusione musicale o musica dal vivo.

La presenza di sistemi di diffusione musicale o qualsiasi altra condizione che presupponga il superamento dei limiti normativi rende l'attività soggetta alla richiesta di autorizzazione in deroga.

L'autorizzazione può essere richiesta per l'intera stagione specificando nel dettaglio il numero di giornate per cui tale deroga è richiesta.

### **Articolo 18 – Attività agricole, forestali e venatorie**

Le attività agricole, forestali, e a bosco non industriali e l'attività venatoria, se a carattere temporaneo, si intendono autorizzate anche in deroga ai limiti vigenti senza che venga fatta esplicita richiesta. Tuttavia, devono essere adottati tutti gli accorgimenti al fine di evitare disturbo ad eventuali persone esposte al rumore

### **Articolo 19 - Cantieri edili**

Le attività che producono emissioni sonore significative dovranno essere svolte in ogni caso nelle giornate e negli orari come previsto dal Regolamento di Polizia Urbana vigente.

L'immissione massima consentita all'attività di cantiere misurata sulla facciata dell'abitazione più esposta (misurata ad 1m dalla stessa) come livello equivalente sugli intervalli orari indicati deve rispettare i seguenti limiti:

**Tabella 12**

Intervallo orario	Limite di immissione [dB(A)]
Vedi Regolamento Polizia Urbana	70,0

Oltre al succitato limite l'attività non deve produrre livelli di immissione misurati su intervalli di 1 ora, ad 1m della facciata degli edifici più esposti superiori ai seguenti

**Tabella 13**

Ricettore	Intervallo orario	Limite di immissione [dB(A)]
Scuole, ospedali, case di cura	1 ora qualsiasi nel periodo autorizzato	70,0
Altri ricettori	1 ora qualsiasi nel periodo autorizzato	75,0

Nel caso in cui i lavori riguardino ristrutturazione interna e conseguentemente le unità abitative siano nello stesso edificio dell'attività disturbante si applica un limite pari a 65 dB(A) (livello equivalente su base oraria) misurato all'interno dell'ambiente abitativo disturbato a finestre chiuse.

In casi eccezionali possono essere autorizzati livelli superiori laddove non risultasse possibile tecnicamente contenere le emissioni sonore. In tal caso dovrà essere rigidamente fissato l'intervallo temporale.

In tutti i casi non si applicano i limiti di immissione differenziale di cui all'art. 7 tabella 3.

Le apparecchiature e macchinari utilizzati devono rispondere ai requisiti di sicurezza della normativa specifica con particolare riferimento all'aspetto delle emissioni sonore.

In particolare le macchine ed attrezzature destinate ad essere usate all'aperto devono essere conformi alla normativa di omologazione e certificazione ed in particolare soddisfare i requisiti della direttiva 2000/14/CE (o dal suo recepimento d.lgs. n. 262 del 4 settembre 2002) laddove applicabile.

### **Articolo 20 - Sorgenti sonore interne ad edifici**

Le sorgenti sonore interne agli edifici (inclusi gli impianti tecnologici) se connessi ad esigenze, produttive, commerciali o professionali sono soggette ai limiti di immissione differenziale.

Le sorgenti sonore interne agli edifici (inclusi gli impianti tecnologici) sono soggette ai limiti di emissione e di immissione assoluti

Gli impianti tecnologici ad uso comune interni all'edificio sono soggetti alle prescrizioni del d.P.C.M. 5 dicembre 1997, mentre se esterni sono soggetti al limite di immissione differenziale.

L'applicazione del DPCM 5 dicembre 1997 è limitata ai soli impianti installati successivamente alla sua entrata in vigore o alle sole parti dell'impianto modificate dopo tale data.

Rientrano nel campo di applicazione del DPCM 5 dicembre 1997 gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici, la rubinetteria, gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.

L'uso di apparecchiature ad uso non professionale è consentito esclusivamente negli intervalli orari specificati all'interno del "Regolamento di Polizia Urbana"

Nel caso in cui l'origine del disturbo sia legata all'uso di portoni, cancelli, serrande si devono utilizzare tutti gli accorgimenti necessari per la massimo contenimento dell'emissione sonora, includendo eventuale operazioni di manutenzione.

### **Articolo 21 - Sorgenti sonore legate ad attività di manutenzione verde privato**

Le operazioni di manutenzione del verde privato che utilizzano apparecchiature meccaniche, possono essere svolte solamente nelle giornate e negli orari previsti dal Regolamento di Polizia Urbana.

Laddove applicabile, i macchinari utilizzati devono essere provvisti della marcatura relativa alla direttiva europea 2000/14/CE.

## **Articolo 22 - Sorgenti sonore in luoghi di intrattenimento con impianti elettroacustici per la diffusione musicale**

I luoghi di intrattenimento danzante al coperto e al chiuso sono tenuti al rispetto dei limiti di cui all'articolo 7 o eventualmente dei limiti concessi in deroga.

Tutti i luoghi di intrattenimento danzante, pubblico spettacolo, nonché dei pubblici esercizi utilizzando impianti elettroacustici di diffusione sonora sono inoltre tenuti a rispettare i limiti di cui all'articolo 2 del D.P.C.M. 16 Aprile 1999 n° 215, a verificarne e certificarne il rispetto effettuando le verifiche di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 del D.P.C.M. 215/1999.

## **Articolo 23 - Controlli e misure**

La verifica dei livelli sonori prodotti dalle sorgenti sonore deve essere eseguita conformemente a quanto prescritto dal *Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"*.

Tali attività sono di competenza degli uffici comunali preposti, i quali potranno avvalersi del supporto tecnico dell'ARPA o di consulenti tecnici qualificati come tecnici competenti in acustica ambientale ai sensi dell'art.6 della Legge n. 447/95.

I requisiti per le misure acustiche delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel *D.P.C.M. 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"*.

## TITOLO 4 - AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

### Articolo 24 - Attività in deroga

Le attività temporanee che non sono in grado di rispettare i limiti vigenti, possono essere svolte previa autorizzazione in deroga ai limiti previsti dalla classificazione per un massimo di 50 giorni (anche non consecutivi) all'anno.

Manifestazioni o attività di particolare interesse pubblico possono essere comunque autorizzate in deroga previa delibera della Giunta Comunale. In questo caso si terrà conto delle particolarità del caso e delle motivazioni; l'autorizzazione dovrà comunque chiarire i limiti temporali della manifestazione.

### Articolo 25 - Procedura di autorizzazione

La richiesta va indirizzata al Responsabile dell'Ufficio Tecnico almeno 20 gg prima dell'avvio delle attività, secondo l'apposita modulistica.

La procedura di autorizzazione prevede due casi:

- **CASO A:** la concessione della deroga risulta tacitamente rilasciata se viene dichiarato il rispetto dei livelli massimi di immissione e gli orari riportati nella tabella n. 14.
- **CASO B:** nel caso in cui il richiedente non garantisca il rispetto dei limiti di immissione riportati nella tabella n. 14 o nel caso che le attività abbiano una durata superiore a quella prevista agli articoli del Titolo 3, è prevista la redazione di una **valutazione di impatto acustico** da approfondire in funzione della complessità o particolarità delle sorgenti sonore dell'attività oggetto di deroga, redatta tecnico competente in acustica ambientale. In tali casi sarà conseguentemente emanato espresso provvedimento.

Nell'ambito di particolari procedimenti finalizzati al rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di determinate attività (es. pubblici spettacoli, manifestazioni ecc.) è fatta salva la possibilità di richiedere la deroga contestualmente all'istanza per l'ottenimento delle relative autorizzazioni seguendo la modulistica eventualmente all'uopo predisposta.

**Tabella n.14 – Limiti di immissione per attività in deroga**

Tipo di attività	Limiti di orario	Livello massimo di immissione $L_{Aeq}$ (*) [dB(A)]
Cantieri edili, stradali ed assimilabili	Vedi articolo 19	Vedi articolo 19
Altre sorgenti	dalle 9.00 alle 24.00 (salvo differenti specifiche del Regolamento Polizia Urbana)	70

(\*) Misure eseguite su periodi di 30' sulla facciata del ricettore più esposto. Nel caso la propagazione del rumore avvenga prevalentemente per via interna saranno imposte inoltre specifiche limitazioni al **limite differenziale di immissione**.

Per particolari manifestazioni di interesse pubblico, previo apposito parere espresso dalla G.C., si potranno prevedere sforamenti degli intervalli indicati nella tabella 14.

I limiti in deroga sopra descritti **non si applicano** ai seguenti ricettori sensibili: ospedali, case di cura e di riposo. Per le scuole i limiti in deroga si applicano solo al di fuori dell'orario scolastico.

Gli spettacoli pirotecnici sono tacitamente autorizzati in deroga ai limiti della classificazione acustica senza alcun vincolo sui massimi livelli di emissione sonora, a seguito dell'ottenimento delle necessarie autorizzazioni comunali per il loro svolgimento.

La manutenzione del verde pubblico, le attività di igiene del suolo, spazzamento, raccolte e compattamento dei rifiuti urbani appaltata o condotta dal comune sono automaticamente autorizzate in deroga. In sede di affidamento dell'incarico o di gara d'appalto la ditta che esegue le attività deve comunque indicare le caratteristiche acustiche delle apparecchiature che verranno utilizzate, gli accorgimenti tecnici ed organizzativi che intende mettere in atto al fine di evitare episodi di inquinamento acustico e dichiarare la propria disponibilità ad effettuare i lavori negli orari che saranno indicati dal Comune.

L'eventuale verifica dei livelli di immissione della attività temporanee sarà eseguita presso i ricettori potenzialmente più critici.

Le attività temporanee che non sono state autorizzate in deroga ed i cui livelli di immissione superano i limiti previsti dal PCA verranno immediatamente sospese.

### **Articolo 26 - Autorizzazione in deroga - Richiesta**

La richiesta di autorizzazione in deroga, prodotta su specifica modulistica riportata in allegato ovvero contestualmente all'istanza per l'esercizio di determinate attività (v. articolo precedente), deve contenere le seguenti informazioni tecniche:

- o Tipologia di attività
- o Elenco sorgenti sonore utilizzate
- o Descrizione dettagliata sorgenti sonore (tipologia e dati tecnici principali) (\*)
- o Planimetria dell'area in oggetto (tale da identificare la posizione delle sorgenti) (\*)
- o Orario di svolgimento attività
- o Orario di utilizzo delle principali sorgenti sonore (\*)
- o Durata dell'attività temporanea
- o Livelli di immissione stimati durante l'esercizio delle attività ai confini dell'area o presso i ricettori più vicini (\*)
- o Livello massimo di immissione che si intende richiedere in deroga (\*)

(\*) Da dichiarare solo nel caso B (vedi articolo 25); in tal caso può essere richiesta una valutazione di impatto acustico a cura di un tecnico competente in acustica ambientale.

### **Articolo 27 - Autorizzazione in deroga - Rilascio**

L'ufficio comunale competente entro 20 gg dalla richiesta di autorizzazione rilascia il proprio parere, verificando con gli altri uffici competenti il rispetto di tutte le normative comunali. Nel caso in cui sia necessario ricorrere a parere tecnico dell'ARPA, i tempi per il rilascio dell'autorizzazione saranno sospesi fino a ricevimento del parere ARPA.

Se la richiesta ricade nel caso A dell'articolo 25, con dichiarazione del rispetto dei limiti relativi, l'autorizzazione è concessa tacitamente

Altrimenti l'autorizzazione, previo esame della documentazione fornita, potrà essere concessa con prescrizioni su livelli massimi consentiti, orari e precauzioni tecniche da prendere per contenere il disturbo. E' facoltà dell'ufficio competente richiedere anche lo svolgimento di misure di controllo o monitoraggio svolte da tecnico competente a spese del richiedente l'autorizzazione

L'impossibilità di rispettare i limiti massimi richiesti dall'ufficio competente o la non compatibilità dell'attività richiesta con l'area in cui si va ad insediare, saranno causa di rifiuto del rilascio dell'autorizzazione.

Nell'ambito di particolari procedimenti finalizzati al rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di determinate attività (es. pubblici spettacoli, manifestazioni ecc.) è fatta salva la possibilità di emettere un unico provvedimento autorizzativo comprendente di conseguenza anche la deroga sui livelli di immissione.

### **Articolo 28 - Emergenze**

I cantieri edili, stradali o industriali attivati per il pronto intervento sul suolo pubblico e per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici in rete (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, etc), si intendono autorizzate anche in deroga ai limiti vigente, limitatamente al periodo necessario per l'intervento d'emergenza e senza alcun tipo di prescrizione di orari, livelli sonori, etc.

## **TITOLO 5 - GESTIONE TERRITORIALE - PREMESSI ED AUTORIZZAZIONI**

### **Articolo 29 – Strumenti urbanistici esecutivi**

La trasformazione e l'evoluzione del territorio da un punto di vista urbanistico ed edilizio realizzata mediante Strumenti Urbanistici Esecutivi (S.U.E.) deve integrarsi completamente con il PCA del territorio comunale al fine di garantire i livelli massimi previsti nell'area di intervento e la compatibilità con le aree adiacenti considerando eventualmente, già a livello progettuale, la realizzazione di interventi atti a garantire il clima acustico previsto.

Tali strumenti, siano essi Piani per l'Edilizia Economica Popolare, Piani per gli insediamenti Produttivi, Piani Particolareggiati, Piani Esecutivi Convenzionati, Piani di Recupero, Piani Esecutivi di Iniziativa Privata Convenzionata, Programma integrato d'Intervento o altro piano o programma assoggettato a convenzione, devono quindi prendere in considerazione il PCA vigente e verificarne la compatibilità prevedendo eventualmente la realizzazione di opere o interventi che garantiscano la conformità ai limiti previsti.

Gli Strumenti Urbanistici Esecutivi dovranno contenere tutti gli elementi utili per determinare le classi acustiche delle aree oggetto degli interventi, in funzione delle destinazioni d'uso specifiche (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali, produttive...).

Agli Strumenti Urbanistici Esecutivi dovrà essere allegata la "*Valutazione di Impatto Acustico Ambientale*" (V.I.A.A.) o la "*Valutazione del Clima Acustico*" (V.C.A.), in funzione della tipologia. Tale documentazione dovrà essere redatta considerando tutti gli elementi definiti dalla normativa vigente, nonché gli effetti indotti sul clima acustico esistente, lo stato di fatto e gli interventi previsti dalla pianificazione comunale e sovraordinata.

La realizzazione degli eventuali interventi di protezione attiva e/o passiva per il contenimento della rumorosità ambientale entro i limiti suddetti è a carico del proponente degli Strumenti Urbanistici Esecutivi. Tali interventi devono essere progettati e realizzati contestualmente alle opere di urbanizzazione primaria.

Nel caso di Strumenti Urbanistici Esecutivi la documentazione dovrà contenere (laddove applicabile) almeno i seguenti elementi:

- quantificazione dell'eventuale incremento percentuale del traffico veicolare e del relativo contributo alla rumorosità ambientale indotto dall'attuazione del progetto di intervento relativo al comparto;
- eventuale localizzazione e descrizione di impianti, di apparecchiature e/o di attività rumorose e quantificazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale, tenendo conto degli usi specifici del progetto di intervento relativo al comparto;
- valutazione dell'eventuale impatto acustico di opere, infrastrutture e trasformazioni urbanistiche previste dagli strumenti di pianificazione territoriale;
- eventuale proposta di classificazione acustica del comparto oggetto dell'intervento secondo le destinazioni d'uso previste; la proposta di nuova zonizzazione deve essere effettuata sulla base degli stessi parametri impiegati nella redazione della zonizzazione acustica del territorio comunale;
- verifica, mediante modelli previsionali opportunamente tarati, del rispetto dei limiti di zona previsti all'interno ed all'esterno del comparto;
- descrizione degli elementi progettuali relativi sia all'organizzazione dell'intervento che alle eventuali opere di protezione passiva finalizzati alla riduzione dell'esposizione al rumore.

### Articolo 30 – Valutazioni di impatto acustico ambientale (V.I.A.A.)

E' fatto obbligo di presentazione di valutazione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8 della L. 447/95 ed art. 10 della L.R. 52/2000 per i seguenti soggetti:

- a. Titolari dei progetti relativi alla realizzazione, modifica o potenziamento delle seguenti opere
  - Aeroporti, aviosuperfici, eliporti
  - Strade
  - Discoteche
  - Circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi
  - Impianti sportivi e ricreativi
  - Ferrovia ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia
- b. Richiedenti rilascio permessi di costruire relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali
- c. Richiedenti rilascio dei provvedimenti comunali che abilitano l'esercizio degli immobili o infrastrutture al punto b
- d. Richiedenti licenze o autorizzazione all'esercizio di attività produttive

Laddove sia richiesta la denuncia di inizio attività o atto equivalente, la documentazione sarà presentata contestualmente a tale denuncia.

Ai sensi del paragrafo 6 della D.G.R. n.9-11616 del 02/02/04, ossia nei casi in cui non sia definita preventivamente la destinazione d'uso degli immobili e/o la tipologia dell'attività che in essi sarà svolta, il Comune può rilasciare provvedimento autorizzativo condizionato alla presentazione della documentazione di impatto acustico in fase di richiesta dei successivi provvedimenti autorizzativi o in fase di denuncia di inizio attività.

Le valutazioni di impatto acustico, inviate all'Ufficio Comunale competente, dovranno essere redatte da un tecnico competente in acustica ambientale in conformità alle linee guida regionali emesse con DGR 9-11616 in data 2 febbraio 2004 e contenere almeno le seguenti indicazioni (laddove applicabili):

- a. indicazione della classificazione acustica dell'area di studio;
- b. individuazione delle principali sorgenti sonore già presenti nell'area di studio e indicazione dei livelli di rumore esistenti *ante-operam* in prossimità dei ricettori esistenti e di quelli di prevedibile insediamento in considerazione delle previsioni del vigente P.R.G.C.;
- c. descrizione della tipologia dell'opera in progetto, del ciclo produttivo o tecnologico, degli impianti, delle attrezzature e dei macchinari di cui è prevedibile l'utilizzo, dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui viene inserita;
- d. descrizione degli orari di attività e di funzionamento degli impianti produttivi e sussidiari;
- e. descrizione delle sorgenti rumorose connesse all'opera e loro ubicazione, suddivise in sorgenti interne ed esterne, con l'indicazione dei dati di targa acustici. Questi ultimi sono relativi alla potenza acustica delle differenti sorgenti sonore, impianti, macchinari o attività, nelle diverse situazioni di operatività e di contesto. Nel caso non siano disponibili i dati di potenza sonora, dovranno essere riportati i livelli di emissione in termini di pressione sonora. Dovrà essere indicata, inoltre, la presenza di eventuali componenti tonali nello spettro di emissione sonora e, qualora necessario, la direttività di ogni singola sorgente;

- f. descrizione delle caratteristiche costruttive dei locali (coperture, orizzontamenti, tipi di murature, serramenti, vetrate, ecc.);
- g. planimetria generale dell'area di studio orientata ed aggiornata; nella planimetria deve essere identificata l'esatta ubicazione dell'opera, il suo perimetro e le sorgenti sonore principali presenti, con l'indicazione delle relative quote altimetriche. Deve inoltre essere fornita una descrizione delle zone confinanti l'opera, con l'identificazione degli edifici ad uso commerciale, dei ricettori sensibili (edifici ad uso residenziale, ospedali, scuole, ecc.) e degli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente esposti al rumore proveniente dall'opera, con l'indicazione delle distanze intercorrenti dall'opera stessa e le rispettive quote altimetriche;
- h. calcolo previsionale dei livelli sonori indotti dall'opera nei confronti dei ricettori e dell'ambiente esterno circostante, con particolare riferimento ai livelli sonori di emissione e di immissione assoluti. Dovrà, inoltre, essere effettuata una stima dei livelli differenziali di immissione sonora;
- i. calcolo previsionale dell'incremento dei livelli sonori dovuto all'aumento del traffico veicolare sulle strutture viarie esistenti indotto dalla nuova opera nei confronti dei ricettori e dell'ambiente circostante. Dovrà essere valutata, inoltre, l'eventuale rumorosità delle aree destinate a parcheggio e manovra dei veicoli, nonché alle attività di carico/scarico merci;
- j. descrizione dei provvedimenti tecnici che si intendono adottare per il contenimento delle emissioni rumorose per via aerea e solida al fine di ricondurre i livelli sonori entro i limiti fissati dalla *L. 447/95* e dai relativi decreti attuativi;
- k. esplicitazione dei limiti obiettivo da conseguire per ciascun ricettore individuato (valori assoluti di immissione, valori limite di emissione, e valori limite differenziali di immissione);
- l. descrizione degli interventi di bonifica possibili qualora, in fase di collaudo, le previsioni si rivelassero errate e i limiti fissati dalla normativa sull'inquinamento acustico non fossero rispettati;
- m. programma dei rilevamenti di verifica da eseguirsi a cura del proponente allorché la realizzazione, modifica o potenziamento dell'opera sarà compiuta. La relazione contenente gli esiti delle misure di verifica dovrà pervenire entro il termine che sarà stabilito nel provvedimento di concessione, abilitazione, licenza o autorizzazione di cui all'art.8, comma 4, della *Legge 447/95* dal soggetto competente al rilascio del provvedimento stesso;
- n. indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la documentazione di impatto acustico è stato riconosciuto tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi della *Legge 447/1995*, art.2, commi 6 e 7.

La valutazione deve risultare tanto più approfondita quanto più rilevanti risultino gli effetti del disturbo. L'omissione dei succitati elementi della valutazione è consentita se puntualmente giustificata.

Ai sensi del paragrafo 5 secondo capoverso della D.G.R. n.9-11616 del 02/02/04 le attività con caratteristiche tali per cui le emissioni sonore prodotte risultano palesemente modeste, possono presentare una valutazione di impatto acustico semplificata. Tale documentazione dovrà contenere almeno i punti a, b, c, d, e, f, g, n dell'elenco sopra riportato.

La valutazione di impatto acustico semplificata non è applicabile se interessano aree in cui il piano di classificazione acustica ha evidenziato contatti critici.

Se ritenuto necessario dal Responsabile del Procedimento, la documentazione presentata viene inviata all'A.R.P.A. competente per il territorio per il parere tecnico di competenza.

In caso di esito negativo dell'esame della valutazione, il Responsabile del Procedimento potrà chiedere ulteriori approfondimenti o negare il rilascio della concessione, licenza od autorizzazione all'attività.

### **Articolo 31 – Valutazioni di clima acustico (V.C.A.)**

Per il rilascio del permesso a costruire, o atto equivalente, relativo alla realizzazione di nuovi immobili o al mutamento di destinazione d'uso di immobili esistenti, qualora da ciò derivi l'inserimento dell'immobile in una delle stesse tipologie sotto elencate, è fatto obbligo di presentazione di valutazione previsionale di clima acustico ai sensi dell'art. 8 della L. 447/95 ed art. 11 della L.R. 52/2000:

- Nuovi insediamenti residenziali
- Scuole ed asili nido
- Ospedali
- Case di cura e di riposo
- Parchi pubblici urbani ed extraurbani

Specificatamente ai nuovi insediamenti residenziali, la presentazione di valutazione di clima acustico dovrà essere presentata se il fabbricato si trova in prossimità (distanza inferiore a 30 m dal confine stradale come definito alla lettera f) comma 1 dell'articolo 1 del DPR 142/2004 ) alle seguenti infrastrutture di trasporto:

- Strade classificate quali "Autostrade", "Strade Statali", "Strade interquartiere" e "Strade di quartiere" dal Piano Urbano del Traffico del Comune di Bardonecchia approvato con D.C.C. n. 15 del 4 maggio 2009 e qui riportate:
  - o Autostrada A32
  - o Strada Statale n. 335
  - o Strada provinciale per Melezet
  - o Viale della Vittoria
  - o Via Torino
  - o Viale Capuccio dall'incrocio con Viale Dalla Vecchia a Piazza Valle Stretta
  - o Viale Roma
  - o Viale San Francesco da Viale Roma a Via Einaudi
- Ferrovie

In aggiunta, il clima acustico dovrà essere presentato se il fabbricato si trova in prossimità (distanza inferiore a 100 m) a industrie o attività rumorose (produttive, ricreative, sportive....). E' comunque possibile la valutazione di clima acustico in forma semplificata a discrezione del tecnico competente in acustica.

La predisposizione di una Valutazione Previsionale di Clima Acustico, è altresì necessaria per l'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi di cui all'art. 32, L.R. 56/77, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche, che prevedano le opere di cui al presente paragrafo, fatti salvi gli strumenti urbanistici già adottati all'entrata in vigore del presente regolamento.

La documentazione di V.C.A. deve essere presentata all'Ufficio Comunale competente all'atto di domanda di rilascio del permesso di costruire o dell'analogo provvedimento che abilita all'utilizzazione dell'immobile.

Le valutazioni di clima acustico dovranno essere redatte da un tecnico competente in acustica ambientale in conformità alle linee guida regionali emesse con DGR 46-14762 in data 14 febbraio 2005 e contenere almeno le seguenti indicazioni (laddove applicabili):

- a. Descrizione della tipologia di insediamento previsto, della sua ubicazione e del contesto in cui si inserisce
- b. Indicazione degli accorgimenti progettuali nell'ubicazione degli edifici, delle aree fruibili nonché della distribuzione dei locali all'interno dell'edificio per minimizzare l'impatto acustico
- c. Planimetria dell'area di interesse con individuazione delle sorgenti sonore influenzanti l'insediamento
- d. Indicazione della classificazione acustica dell'area
- e. Descrizione e caratterizzazione delle principali sorgenti sonore presenti
- f. Quantificazione dei livelli sonori di immissione ai confini e all'interno dell'area occupata dall'insediamento. Nel caso in cui tali livelli fossero influenzati da infrastrutture di trasporto, questi dovranno essere quantificati separando il contributo delle infrastrutture e delle altre sorgenti.
- g. Laddove la variabilità delle emissioni non rendano sufficientemente rappresentativo il livello di immissione, dovranno essere valutati altri indicatori quali livelli equivalenti orari o livelli percentili.
- h. Calcolo previsionale dei livelli di immissione differenziali in facciata o all'interno dell'insediamento
- i. Indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la documentazione di impatto acustico è stato riconosciuto tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi della *Legge 447/1995*, art.2, commi 6 e 7.

La valutazione deve risultare tanto più approfondita quanto più rilevanti risultino gli effetti del disturbo. L'omissione dei succitati elementi della valutazione è consentita se puntualmente giustificata.

In caso la Valutazione Previsionale di Clima Acustico evidenzi una situazione di possibile superamento dei limiti vigenti, essa dovrà individuare i responsabili del superamento ed i soggetti a cui compete il risanamento e quindi contenere anche una descrizione degli accorgimenti progettuali e costruttivi adottati per contenere il disagio all'interno degli ambienti abitativi.

Nel caso la costruzione dei nuovi immobili avvenga in prossimità di infrastrutture dei trasporti già esistenti per le quali sono state definite fasce di pertinenza con specifici limiti di rumore il proponente dovrà sostenere gli eventuali costi derivanti dal rispetto dei limiti di immissione.

Anche nel caso di costruzione di nuovi immobili costruiti in prossimità di opere potenzialmente rumorose già esistenti il proponente dovrà sostenere gli eventuali costi derivanti dall'applicazione del criterio differenziale.

## **Articolo 32 – Permesso di costruzione**

Il rilascio del permesso di costruzione di:

- edifici adibiti a residenze o assimilabili;
- edifici adibiti a uffici e assimilabili;
- edifici adibiti ad alberghi e pensioni ed attività assimilabili;
- edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
- edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
- edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili;

risulta subordinato, oltre che a quanto già previsto dal presente regolamento, anche alla verifica dei requisiti acustici passivi degli edifici e delle sorgenti sonore interne agli edifici stessi, in conformità a quanto prescritto dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

La conformità al d.P.C.M. 5/12/1997 dovrà essere garantita in fase preventiva mediante dichiarazione del progettista ed all'atto conclusivo mediante autocertificazione da parte del direttore dei lavori.

In particolare, le analisi della verifica dei requisiti acustici passivi degli edifici dovrà essere richiesta nei seguenti casi:

- a) per il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti relativi a interventi di Nuovo Impianto, Ampliamento e Ristrutturazione Urbanistica ex art. 13, L.R. 56/77 e s.m.i..
- b) per il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti relativi a interventi di Ristrutturazione Edilizia, Restauro e Risanamento Conservativo e Manutenzione Straordinaria ex art. 13, L.R. 56/77 e s.m.i., limitatamente per gli aspetti correlati alla realizzazione di nuovi impianti tecnologici o alla sostituzione di impianti esistenti.

Il d.P.C.M. 5/12/1997 prevede la seguente classificazione degli edifici

**Tabella n.15 – Classificazione degli ambienti abitativi**

Categoria A : edifici adibiti a residenza ed assimilabili
Categoria B : edifici adibiti ad uffici ed assimilabili
Categoria C : edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed assimilabili ;
Categoria D : edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura ed assimilabili
Categoria E : edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili
Categoria F : edifici adibiti ad attività ricreative, di culto ed assimilabili
Categoria G : edifici adibiti ad attività commerciali ed assimilabili

In funzione di tali tipologie si applicano i seguenti limiti:

**Tabella n.16 – Limiti degli indici di valutazione e livelli sonori massimi**

Categorie	$R'w$	$D_{2m,nTw}$	$L'_{n,Tw}$	$L_{ASmax}$	$L_{Aeq}$
1. D	55	45	58	35	25
2. A, C	50	40	63	35	35
3. E	50	48	58	35	25
4. B, F, G	50	42	55	35	35

<i>T = tempo di riverberazione ;</i>
<i>R'w = indice del potere fonoisolante apparente di elementi di separazione fra ambienti ;</i>
<i>D<sub>2m,nTw</sub> = indice di isolamento acustico normalizzato di facciata ;</i>
<i>L'_{n,Tw} = livello di calpestio di solai normalizzato.</i>
<i>L<sub>ASmax</sub> = livello massimo ponderato "A" con costante temporale "slow"</i>
<i>L<sub>Aeq</sub> = livello equivalente ponderato "A"</i>

La rumorosità degli impianti tecnologici non deve superare i limiti indicati nelle ultime due colonne della Tabella 16, dove  $L_{ASmax}$  riguarda i servizi a funzionamento discontinuo quali ascensori, scarichi idraulici, bagni servizi igienici e rubinetterie (tempo di misura pari all'evento) ;  $L_{Aeq}$  riguarda i servizi a funzionamento continuo quali, ad esempio, impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.

La durata della misura per la determinazione di  $L_{As,max}$  dovrà essere pari a quella dell'evento esaminato.

## **TITOLO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**

### **Articolo 33 – Piano di classificazione acustica**

Il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale viene predisposto in conformità alle linee guida regionali emesse con DGR 85-3802 del 6 agosto 2001 e adottato ai sensi dell'articolo 6 della L.447/95 e dell'articolo 6 della L.R.52/00.

### **Articolo 34 – Revisione del piano di classificazione acustica**

Il Piano di classificazione acustica è soggetto a revisione ogniqualvolta venga modificato il Piano Regolatore Generale Comunale.

La revisione del PCA avviene con le stesse modalità ed iter di approvazione con cui è stato realizzato il PCA secondo quanto prescritto dall'articolo 7 della L.R. 52/2000.

Nel dettaglio la revisione del PCA a seguito di variazione del PRGC (qualunque tipo di variante o nuova emissione) segue l'iter qui riportato:

- Contemporaneamente alla predisposizione della documentazione relativa alla variante urbanistica, redazione della relazione di "verifica di compatibilità acustica" (da parte di tecnico competente in acustica) al nuovo strumento urbanistico che accompagna come allegato il progetto preliminare dello strumento urbanistico stesso (variante o PRGC)
- Approvazione dello strumento urbanistico da parte dell'ente competente
- Revisione del PCA ed avvio iter di approvazione in conformità all'art. 7 L.R. n. 52/2000

Le modifiche del Piano di Classificazione Acustica devono rispettare i criteri definiti nella D.G.R. n.85-3802 del 6 agosto 2001 e s.m.i., osservando il divieto di creare nuovi contatti di aree con valori di qualità che si discostano in misura superiore a 5 dB

### **Articolo 35 – Richieste revisione Piano di Classificazione Acustica**

Richieste di revisione del piano di classificazione acustica possono essere avanzate all'ufficio competente. Le domande devono contenere almeno i seguenti elementi:

- Generalità del richiedente
- Indicazione ed ubicazione dell'area oggetto di richiesta
- Modifiche apportate dalla richiesta
- Motivazione della richiesta
- Finalità acustiche che si propone la modifica

Gli uffici competenti valuteranno l'istanza presentata e risponderanno per iscritto al richiedente segnalando l'accettazione od il respingimento della richiesta con relative motivazioni.

### **Articolo 36 – Verifiche di compatibilità acustica**

La Verifica di Compatibilità Acustica è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale nel rispetto dei criteri definiti nella D.G.R. n.85-3802 del 6 agosto 2001.

Tale verifica deve valutare nel dettaglio se le modifiche apportate dalle varianti al PRGC siano compatibili con le previsioni del Piano di Classificazione Acustica vigente.

La Verifica di Compatibilità può prevedere prescrizioni normative e indicazioni puntuali atte a evitare l'insorgenza di situazioni acusticamente critiche. E' consigliabile in tali casi che le prescrizioni siano recepite dalle Norme Tecniche di Attuazione del PRGC.

La verifica di compatibilità acustica deve essere aggiornata nel caso in cui la variante a cui si riferisce venga modificata rispetto al progetto preliminare.

Se l'esito della Verifica di Compatibilità evidenzia la necessità di modificare quanto previsto dal Piano di Classificazione Acustica, all'atto dell'approvazione definitiva della variante che ha originato la Verifica di Compatibilità acustica sarà necessario avviare la procedura di revisione del Piano di Classificazione Acustica.

### **Articolo 37 – Piano di Risanamento Acustico**

Il Piano di Risanamento Acustico (P.R.A.) rappresenta un progetto organico finalizzato a ristabilire in una data area le condizioni di clima acustico conforme alla tipologia di insediamenti presenti, relativamente a quanto previsto dal Piano di Classificazione Acustica.

I piani di risanamento acustico si suddividono fondamentalmente in P.R.A. delle imprese e P.R.A. comunali, a seconda del soggetto responsabile del piano stesso.

### **Articolo 38 – Piani di risanamento acustico delle imprese**

Tutti i titolari di imprese, attività o impianti costituenti sorgente sonora entro sei mesi dalla data di pubblicazione sul BUR dell'avviso di approvazione del Piano di Classificazione Acustica comunale, devono quantificare le proprie emissioni sonore verificandone la compatibilità con i limiti prescritti dal suddetto piano.

Dalla suddetta verifica possono presentarsi i seguenti casi:

- 1) Rispetto di limiti; non viene intrapresa alcuna azione
- 2) Mancato rispetto dei limiti
  - a) Entro i sei mesi l'impresa interviene con azioni tali da riportare le proprie emissioni entro i limiti previsti
  - b) Viene presentato un Piano di Risanamento Acustico al comune o alla provincia se l'impresa tratta beni o servizi soggetti ad autorizzazioni ambientali di competenza provinciale.

I Piani di Risanamento Acustico delle imprese devono contenere almeno i seguenti elementi:

- Dati identificativi del legale rappresentante dell'attività
- La tipologia di attività;
- La zona di appartenenza secondo la zonizzazione acustica del territorio comunale, e la classificazione urbanistica definita dal PRG;
- Allegati grafici utili all'individuazione dell'area di intervento e della dislocazione delle sorgenti
- Il ciclo tecnologico dettagliato dell'azienda;
- La caratterizzazione acustica e tecnica delle singole sorgenti sonore presenti nell'insediamento, con particolare riferimento alle emissioni di ciascuna e al contributo al valore limite di immissione;
- la/e fase/i del ciclo tecnologico o il/i macchinario/i che determinano l'eventuale superamento dei limiti di zona o del limite differenziale;
- le caratteristiche temporali di funzionamento degli impianti e la loro periodicità;
- i risultati delle rilevazioni fonometriche eventualmente effettuate;
- le modalità tecniche di adeguamento delle emissioni sonore e le ragioni della loro scelta;
- le caratteristiche e le proprietà di abbattimento del rumore dei materiali utilizzati;

- i termini certi per l'adeguamento complessivo, precisando indicatori oggettivi da utilizzare per la verifica del raggiungimento degli obiettivi;
- la stima degli oneri finanziari occorrenti e l'incidenza della spesa sull'impresa proponente

Tale piano descritto in opportuna relazione tecnica deve essere redatto da tecnico competente in acustica ambientale

Nei casi di propria competenza il comune esamina il P.R.A. delle imprese valutando la congruità della programmazione temporale in funzione della complessità degli interventi, dell'entità del superamento dei limiti, della popolazione disturbata nonché dell'incidenza della spesa per l'intervento sull'impresa proponente.

L'approvazione del P.R.A. può essere soggetta a prescrizioni.

Il Comune può richiedere, a titolo di consulenza tecnica, il parere dell'ARPA competente per il territorio o avvalersi di un tecnico competente in acustica ambientale iscritto negli elenchi regionali previsti dalla legge.

La mancata risposta da parte del comune alla presentazione del P.R.A. entro 180 giorni, rende automatica la sua approvazione con le modalità ed i tempi proposti.

A tal fine nei quindici giorni successivi deve essere comunicata la data di inizio lavori al comune.

Al termine dell'attività deve essere presentata una relazione tecnica a cura di un tecnico competente in acustica ambientale attestante il raggiungimento degli obiettivi.

Dopo l'approvazione del P.R.A. l'impresa non è sanzionabile per i motivi oggetto di risanamento, salvo il mancato rispetto della tempistica degli interventi, dei relativi obiettivi o di eventuali prescrizioni.

Per quel che concerne le infrastrutture di trasporto, i gestori sono tenuti al rispetto dell'articolo 10 comma 5 della L. 447/95 ed articolo 14 della L.R. 52/2000.

### **Articolo 39 – Piani di risanamento acustico comunale**

Entro dodici mesi dalla data di approvazione del PCA, il comune è tenuto a predisporre un Piano di Risanamento Acustico nel caso in cui si verifichi una delle condizioni seguenti:

- Superamento dei valori limite di attenzione
- Presenza di aree già urbanizzate contigue con classificazione acustica che differisca di più di una classe

I P.R.A. devono essere redatti sotto la responsabilità di un tecnico competente in acustica ambientale

I P.R.A. comunali, oltre che recepire eventuali piani pluriennali di contenimento delle emissioni sonore previste dalla L. 447/95 devono contenere:

- Individuazione dell'area da risanare individuate ai sensi della Classificazione Acustica;
- l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili;
- l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;
- l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
- i risultati delle rilevazioni fonometriche eseguite;
- la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
- le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

Il P.R.A. include nella sua programmazione anche i singoli P.R.A. delle imprese soggette a tale adempimento, se di competenza comunale.

L'amministrazione Comunale nella redazione del piano di risanamento acustico, recepisce infine anche le disposizioni di cui al D.M. 29 novembre 2000.

#### **Articolo 40 – Approvazione e attuazione piani di risanamento acustico comunale**

Il progetto del piano di risanamento acustico deve essere approvato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione.

Il piano di risanamento acustico viene inviato alla Provincia e alla Regione per gli adempimenti di competenza come prescritto dall'articolo 13 comma 5 della L.R. 52/2000

Il Comune provvede ad avvertire i soggetti coinvolti nel piano di risanamento acustico, dell'avvenuta pubblicazione, invitandoli ad esprimere le osservazioni di competenza entro 60 gg.

## **TITOLO 7 - FUNZIONI, CONTROLLI E SANZIONI**

### **Articolo 41 – Esposti e segnalazioni**

Le segnalazioni o gli esposti inerenti problematiche di inquinamento acustico verranno gestite secondo le procedure indicate nel presente Regolamento.

L'ufficio competente per la gestione delle segnalazioni e degli esposti relativi all'inquinamento acustico è l'Ufficio Tecnico.

Per le attività che ricadono su più comuni o quelli i cui effetti si propagano su più comuni la competenza è degli uffici preposti della Provincia di Torino.

### **Articolo 42– Ordinanze contingibili ed urgenti**

Chiunque non ottemperi a ordinanze emanate dal Sindaco, ai sensi dall'articolo 9 della Legge 447/95, e dettate da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1032 a Euro 10329, ai sensi all'articolo 10 comma 1 della Legge 447/95, articolo 17 L.R. 52/2000 2 della Legge 689/81.

E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale.

### **Articolo 43 – Superamento dei valori limite**

Chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente sonora fissa o mobile produca emissioni sonori tali da produrre un superamento dei valori limite di emissione o immissione (assoluto o differenziale) di cui all'articolo 7 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516 a Euro 5160, ai sensi all'articolo 10 comma 2 della Legge 447/95, articolo 17 L.R. 52/2000 2 della Legge 689/81.

La stessa sanzione è applicata nel caso del mancato rispetto dei limiti di immissione assoluto di attività in deroga autorizzate secondo quanto prescritto al titolo 4

### **Articolo 44 – Attività temporanee**

I titolari di autorizzazioni per le attività temporanee, per le quali non sia stata richiesta l'autorizzazione in deroga di cui al presente Regolamento e per le quali sia stato accertato il superamento dei limiti vigenti saranno puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 5.160,00 ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L. 447/95 e dell'art. 17 della L.R. 52/2000.

Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga concessa ai sensi dell'articolo 27 sarà punito, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EUR 258,00 a EUR 10.329,00 e con l'eventuale sospensione dell'autorizzazione stessa.

A seguito di accertamento di inadempienze di cui ai precedenti sopra, il Comune ordina la sospensione delle attività rumorose fino all'ottenimento dell'autorizzazione in deroga di cui al titolo 4 o al rispetto di quanto in essa prescritto. In caso di inottemperanza all'ordinanza, il Comune può procedere alla sospensione delle altre autorizzazioni e/o licenze comunali concesse per lo svolgimento della medesima attività e se necessario anche con l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore previo sequestro amministrativo delle apparecchiature.

Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'art. 9 della L. 447/95, il Sindaco ordina l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore.

#### **Articolo 45 - Impianti elettroacustici di pubblici esercizi e discoteche**

I titolari di pubblici esercizi con impianti elettroacustici non conformi ai dettami del DPCM 16 aprile 1999 n. 215 sono soggetti ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516 a Euro 5164.

A seguito di sanzione i titolari hanno 30 gg di tempo per ottemperare ai dettami del suddetto DPCM.

Trascorso tale periodo in assenza di riscontro il comune sospende la licenza al pubblico esercizio in attesa dell'adempimento.

#### **Articolo 46 - Valutazione di impatto, clima acustico, requisiti acustici degli edifici**

Ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95, dell'art. 17 della L.R. 52/00, i proprietari delle opere e i titolari delle attività per le quali vengano accertate le difformità o non siano rispettati i termini per la regolarizzazione di cui agli articoli 30 e 31, saranno puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 5.160,00. In caso di reiterata inadempienza l'Ufficio Tecnico può eventualmente procedere alla revoca del certificato di agibilità/abitabilità.

#### **Articolo 47 - Regolamento acustico**

Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento riguardo le attività svolte da privati cittadini e non connesse ad attività produttive, commerciali o professionali è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 500 ai sensi dell'articolo 16 della L.3/2003.

Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, fatto salvo quanto indicato nel comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della L.447/95, dell'articolo 17 della L.R.52/00 e della L.689/81.

#### **Articolo 48 - Infrastrutture di trasporto**

Il mancato rispetto di quanto previsto dai regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 della L.447/95 e delle disposizioni dettate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della L.447/95, dell'articolo 17 della L.R.52/00 e della L.689/81.

## ALLEGATO A

### Riferimenti normativi

Legge 26 ottobre 1995, n. 447: Legge quadro sull'inquinamento acustico.

Legge Regionale 20 ottobre 2000 n. 52: Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997: Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.

Decreto Ministeriale 16 marzo 1998: Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico.

Decreto Ministeriale 29 novembre 2000: Criteri per la predisposizione, da parte degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991: Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997: Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999 n. 215: Requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi.

Decreto Ministero dell'Ambiente 29 novembre 2000: Criteri per la predisposizione, da parte degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore.

Decreto 11 novembre 1996: Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo.

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142: Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 1998 n. 120: Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'attività del tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi dell'art. 3 comma 1, lettera b) e dell'art. 2 commi 6, 7 e 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico".

Decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n.304 -"Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'art. 11 della legge 26 novembre 1995 n. 447".

Direttiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 maggio 2000 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.

Deliberazione della Giunta Regionale 06 agosto 2001 n. 85-3802: Linee guida per la classificazione acustica del territorio.

Deliberazione della Giunta Regionale 2 febbraio 2004, n. 9-11616: Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico.

Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005, n. 46-14762: Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera d). Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico.

Deliberazione della Giunta Regionale 11 luglio 2006, n. 30-3354, in attuazione dei disposti dell'art. 3, comma 3 lettera a) della Legge Regionale 52/2000, contenente la "Rettifica delle linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio".

#### Documenti in ambito comunale

Regolamento di Polizia Urbana

Regolamento Edilizio Comunale

Altri regolamenti afferenti la materia (es. pubblici spettacoli, dehors, mercati ecc.)

## ALLEGATO B

### Modulistica

MOD. 01AC	DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA - CANTIERI E ATTIVITA' TEMPORANEE
MOD. 02AC	DICHIARAZIONE DI ESENZIONE DALLA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO
MOD. 03AC	RICHIESTA DI REVISIONE PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
MOD. 04AC	DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI
MOD. 05AC	PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO
MOD. 06AC	PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO